



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Genova e Provincia

Via Carducci 5/5 Sc.D - 16121 Genova

Tel. 010 2474346 - Fax 010 2091465

Email info@fabicarige.it

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata R.I.T.A.

Per gli aderenti in possesso dei requisiti previsti dai commi 4 o 4-bis dell'art.11 del D.Lgs 252/2005, è possibile richiedere alla forma di previdenza complementare a cui aderiscono la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.).

Che cos'è la R.I.T.A.

La R.I.T.A. consiste nella liquidazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato una volta verificato il possesso dei requisiti da parte del fondo pensione, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Condizioni per l'accesso alla R.I.T.A. previsti dall'art. 1 comma 168 legge n. 205 del 2017

Sono possibili due vie per accedere alla R.I.T.A., in base ai requisiti in possesso dell'aderente, così come stabiliti dai commi 4 o 4 bis dell'art. 11 del D.Lgs 252/2005.

1) Requisiti previsti dal comma 4:

- a) cessazione del rapporto di lavoro e inoccupazione al momento della richiesta
- b) 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare
- c) non più di 5 anni al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia
- d) anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni.

2) Requisiti previsti dal comma 4-bis:

- a) cessazione del rapporto di lavoro e conseguente inoccupazione di almeno 24 mesi
- b) 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare
- c) non più di 10 anni al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Come richiedere la R.I.T.A. al fondo pensione aperto Arca Previdenza

Per la richiesta della R.I.T.A. è necessario compilare l'apposito modulo presente sul sito www.arcaonline.it allegando la seguente documentazione:

allegati comprovanti il possesso dei requisiti di cui al caso 1) (comma 4 del D.Lgs 252/2005)

1. documentazione comprovante la cessazione dell'attività lavorativa
2. atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti lo stato di inoccupazione dell'aderente

3. documentazione prodotta dall'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, attestante la data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia e 20 anni di contributi (estratto conto integrato ECI)
4. copia di un documento di identità in corso di validità.

allegati comprovanti il possesso dei requisiti di cui al caso 2) (comma 4-bis del D.Lgs 252/2005)

1. documentazione comprovante la cessazione dell'attività lavorativa
2. atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti lo stato di inoccupazione dell'aderente da almeno 24 mesi
3. documentazione prodotta dall'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, attestante la data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia
4. copia del documento di identità in corso di validità.

Ammontare della R.I.T.A.

L'importo richiesto a titolo di R.I.T.A. è liberamente determinato dall'aderente, in termini percentuali del montante accumulato sul fondo pensione aperto Arca Previdenza. Il montante prescelto è espresso in quote.

Frazionamento della R.I.T.A.

La periodicità di erogazione è trimestrale.

Erogazione della R.I.T.A.

Le quote oggetto di erogazione della R.I.T.A. continuano ad essere mantenute in gestione. L'aderente sopporta il rischio relativo all'andamento dei mercati finanziari per il periodo intercorrente dall'accettazione della domanda di R.I.T.A. fino all'erogazione dell'ultima rata. In quest'ottica è consigliato scegliere soluzioni di investimento coerenti con l'orizzonte temporale residuo.

Ad ogni rata verrà disinvestito un numero di quote pari al numero totale delle quote oggetto dell'ammontare della R.I.T.A. diviso per il numero totale delle rate spettanti.

Il controvalore lordo della singola rata sarà pari al numero delle quote disinvestite moltiplicato per il relativo valore della quota.

Salvo diversa indicazione formulata dall'aderente al momento della richiesta della R.I.T.A. nell'apposito modulo, a decorrere dall'accettazione della richiesta, l'ammontare della R.I.T.A. verrà investito, se non lo è già, nel comparto "Obiettivo TFR" e, in tal caso, non opera la garanzia ivi prevista.

Durante l'erogazione della R.I.T.A. l'iscritto potrà esercitare la facoltà di cambiare comparto delle quote residue a ciò destinate, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'ultima riallocazione o, se più recente, dall'attivazione della R.I.T.A.

Una volta accolta la richiesta, sarà determinata:

- la prima rata di erogazione della R.I.T.A.;
- il numero complessivo delle rate da erogare fino alla data di maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia.

All'interno della "Comunicazione periodica", inviata annualmente, verranno fornite informazioni sulle rate liquidate, sull'imposta applicata, sul numero di rate residue e la relativa periodicità.

Alla conclusione dell'erogazione delle rate programmate, verificato l'azzeramento totale delle quote la posizione dell'aderente verrà chiusa.

In caso di richiesta parziale di R.I.T.A., sulla porzione non destinata a R.I.T.A. l'iscritto può usufruire delle prerogative previste dal regolamento.

Tassazione della R.I.T.A.

L'intero montante anticipato con la R.I.T.A. è soggetto a tassazione definitiva con aliquota del 15% che può ridursi fino al 9% al verificarsi delle condizioni previste nel documento sul regime fiscale.

In caso di premorienza

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della R.I.T.A., il montante residuo seguirà le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, comma 3, D.Lgs 252/2005.

Cedibilità delle Rate

Alle rate si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previste dall'art.11, comma 10, del D.Lgs 252/2005.

Revoca della R.I.T.A. e trasferimento della posizione previdenziale

L'aderente ha la facoltà di revocare la R.I.T.A..

La revoca sarà automatica in caso di richiesta di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica.